



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 26/2015
Del 27/01/2015
Dep. 27/01/2015
Fasc. Nr. 362/2014/19
Cron. Nr. 192/05

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al
n. 362 del Ruolo Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso
da:

F [REDACTED] F [REDACTED]

elettivamente domiciliata a Scandiano [REDACTED] tesso e nello
studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come
da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

EQUITALIA CENTRO SPA

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a [REDACTED]
nello studio dell'avv. [REDACTED] a rappresenta e difende
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

In punto a : Opposizione a cartella di pagamento

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 27 gennaio 2015

Il procuratore di Equitalia Centro spa ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 27 gennaio 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 31 marzo 2014 regolarmente notificato Fa [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, Equitalia Centro spa domandando che venisse dichiarata la nullità, illegittimità, inefficacia di una serie di cartelle esattoriali che indicava dettagliatamente nonché consequenzialmente di tutti gli atti esecutivi per essere le pretese creditorie con esse azionate prescritte.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 5 giugno 2014 Equitalia Centro spa chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs n. 46/1999.

Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita documentalmente veniva decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza all'udienza odierna.

Parte ricorrente ha rinunciato in sede di udienza di discussione alla domanda relativa all'accertamento della prescrizione delle cartelle esattoriali inerenti al "diritto annuale".

Per quanto attiene alla questione relativa alla debenza dei compensi ex art. 17 comma 1 del d.lgs n. 112/1999 si osserva che si tratta di questione che non è di competenza del giudice della causa di cognizione di cui all'art. 616 c.p.c.

Come asserito dalla suprema Corte, infatti, (Cass. civ. n.7868/2014) "L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio".

Del resto parte ricorrente ha concluso limitandosi a chiedere la declaratoria di nullità/ illegittimità e inefficacia delle cartelle esattoriali indicate a pagina 9 per essere le relative pretese creditorie prescritte.

Si osserva, peraltro, che comunque che la disposizione di cui all'art. 17 comma 1 del d.lgs n. 112/1999 non risulta essere abrogata o dichiarata incostituzionale.

Deve, poi, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Centro spa dal momento che parte ricorrente non contesta vizi di carattere formale delle cartelle esattoriali oggetto del

presente giudizio, ma chiede che ne venga accertata la nullità , illegittimità e inefficacia in quanto le pretese creditorie fatte valere con le stesse sono prescritte.

Orbene nel caso in cui in relazione alle cartelle esattoriali si facciano valere non vizi formali ma questioni di merito ivi compresa la prescrizione sia che questa sia maturata anteriormente alla formazione della cartella che posteriormente legittimato passivo è il titolare del credito contributivo e cioè nel caso di specie l'Inps e l'Inail e non l'agente di riscossione.

In particolare la Suprema Corte (Cass. lav n. 12583/2013) ha così statuito: “ Occorre premettere che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovvero sia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già

iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dall'art. 442 c.p.c. e segg.", sia dal medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Tale ultima disposizione infatti prevede che "alle entrate indicate nel comma 1, cioè, tra l'altro, quelle non tributarie non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, come sostituito dall'art. 16, del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie". Il citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; né le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Quindi, per

quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18 novembre 2004 ed in senso conforme Cass. 8 luglio 2008, n. 18691 secondo cui: "Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione").

In riferimento alle tipologie di opposizione di cui ai sopra indicati punti a) e b), unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell'I.N.P.S., anche la S.C.Cl. S.p.A. ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 8, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell'I.N.P.S.), in quanto, mentre la formulazione originaria del citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato "anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 ter, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato

passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto venga contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma del D.P.R. 602 del 1973, art. 25, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata)". Ne consegue, pertanto, che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Centro spa.

Stanti i motivi della decisione devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 362/2014 così provvede :

- 1) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Centro spa
- 2) Compensare le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 27 gennaio 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

